



COMUNE DI GUSSAGO
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO

**PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI TRIENNALI PER
L'ABBATTIMENTO DELL'ONERE DI CONTRAZIONE DI
MUTUI FONDIARI PER L'ACQUISTO DELLA 1^ CASA.**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 10/9/2002
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 30/6/2003
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 14/9/2004



**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI TRIENNALI
PER L'ABBATTIMENTO DELL'ONERE DI CONTRAZIONE DI MUTUI
FONDIARI PER L'ACQUISTO DELLA 1^ CASA.**

INDICE

INDICE	1
Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 – Beneficiari e requisiti	2
Art. 3 - Formazione della graduatoria	2
Art. 4 – Termini di assunzione del mutuo e di decadenza dal contributo	3
Art. 5 – Quantificazione del contributo ed erogazione	3
Art. 6 - Controllo dei requisiti	3
Art. 7 – Norma transitoria per il bando 2004	3
ALLEGATO A)	4
ALLEGATO B)	5

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei criteri e delle modalità per la formazione di graduatorie annuali per l'erogazione di contributi triennali per l'abbattimento dell'onere di contrazione di mutui fondiari per l'acquisto della prima casa in Gussago purché risulti classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/7 ed A/6, quest'ultima per abitazioni riconducibili alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7.

Art. 2 – Beneficiari e requisiti

Può partecipare alla formazione della graduatoria di cui all'art. 1 chi si trova in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- Avere la cittadinanza italiana o di uno Stato che appartiene all'Unione Europea oppure, in caso di cittadinanza in altro Stato, avere in Italia la residenza da almeno dieci anni ed un lavoro stabile.
- Essere residenti nel Comune di Gussago o equiparati o avere attività lavorativa nel Comune di Gussago. Per equiparati ai residenti si intendono coloro che abbiano avuto la residenza nel Comune di Gussago in epoche precedenti alla domanda per almeno cinque anni consecutivi oppure coloro che abbiano parenti di primo grado residenti sul territorio comunale da almeno dieci anni alla data di emissione del bando.
- Non essere titolari, essi stessi o i membri del proprio nucleo familiare, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di un alloggio adeguato alle necessità del nucleo familiare nell'ambito del territorio della Provincia di Brescia e delle province a questa confinanti. L'essere titolari, essi stessi o i membri del proprio nucleo familiare, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o abitazione di una qualsiasi altra unità immobiliare residenziale oltre la prima sia in Italia che all'estero, costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria. Si considera adeguata alle esigenze della famiglia richiedente l'assegnazione un'abitazione che, esclusi i vani accessori:
 - abbia un vano utile per ogni componente della famiglia con un minimo di due vani;
 - non sia gravata da diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione in favore di terzi;
 - non sia stata dichiarata antigienica dal Comune o dall'Azienda Sanitaria Locale competente.
- Non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà, o in patto di futura vendita, di un altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o contributo o con il finanziamento agevolato in qualunque forma concessi, dallo Stato o da altro Ente pubblico.
- Non avere un reddito familiare superiore a 60.000,00 Euro.
- Non avere già fruito in precedenza del contributo comunale per l'assunzione di mutui per la 1^a casa.

Tutti i requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente alla data di presentazione delle domande.

La domanda dovrà essere inoltrata dagli interessati all'Amministrazione comunale secondo le modalità ed i termini stabiliti con l'apposito bando da emanarsi annualmente in conformità al presente regolamento.

Art. 3 - Formazione della graduatoria

La graduatoria verrà predisposta da una Commissione composta dal Segretario Generale che la presiede, dal Dirigente dell'area amministrativa e dal Responsabile dell'Ufficio segreteria, o loro sostituti/delegati, che assegnerà i punteggi previsti dall'allegato A) del presente regolamento.

La graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun richiedente ovvero con gli eventuali motivi di esclusione, sarà formalmente comunicata a tutti gli interessati e pubblicata all'albo.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria i concorrenti interessati possono presentare opposizione al Presidente della Commissione al fine di sanare eventuali

motivazioni di esclusione o di mancato riconoscimento del punteggio. La commissione valuterà l'opposizione inoltrata nel rispetto del presente regolamento entro 30 giorni.

Qualora due o più richiedenti abbiano conseguito lo stesso punteggio, la loro posizione in graduatoria verrà definita tramite sorteggio, salvo i diritti di precedenza di cui all'allegato B), effettuato dalla Commissione in una sala aperta al pubblico previo avviso a tutti gli interessati.

L'estrazione a sorte verrà effettuata da un terzo estraneo all'Amministrazione comunale individuato dalla Commissione fra i soggetti presenti alle operazioni di sorteggio.

Indipendentemente dal punteggio ottenuto sono collocati in coda alla graduatoria coloro che hanno ottenuto già un contributo pubblico in conto interessi o capitale per la stessa abitazione.

Art. 4 – Termini di assunzione del mutuo e di decadenza dal contributo

Per poter beneficiare del contributo comunale, gli interessati devono:

- aver assunto il mutuo fondiario in data non antecedente ad un anno dalla data di pubblicazione del bando od averlo assunto, dopo aver presentato domanda di contributo, nelle more della procedura di formazione della graduatoria

oppure

- assumere il mutuo fondiario entro tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria. Il decorso infruttuoso di tale termine comporta l'automatica rinuncia definitiva al contributo che potrà essere assegnato al primo utilmente collocato in graduatoria rimasto escluso dal beneficio.

Art. 5 – Quantificazione del contributo ed erogazione

L'importo annuo complessivo del contributo stanziato nel bilancio di previsione di ogni esercizio finanziario determina automaticamente ogni anno il numero massimo dei beneficiari sulla scorta dei seguenti valori che potranno essere modificati dalla Giunta Comunale:

- mutuo fondiario a tasso fisso o variabile inferiore ad Euro 35.000,00: nessun contributo;
- mutuo fondiario a tasso fisso o variabile pari o superiore ad Euro 35.000,00: contributo annuo di Euro 1.032,00.

Il contributo sarà erogato annualmente con determinazione dirigenziale direttamente agli interessati a seguito della presentazione della seguente documentazione:

- copia del contratto di mutuo e copia delle ricevute di pagamento dei sei mesi immediatamente precedenti ovvero dichiarazione equivalente dell'istituto mutuante per la prima erogazione;
- copia delle ricevute di pagamento dei dodici mesi immediatamente precedenti per le successive annualità ovvero dichiarazione equivalente dell'istituto mutuante.

Il contributo potrà essere erogato anche se il mutuo è co-intestato con il coniuge convivente oppure se il mutuo è stato assunto solamente dal coniuge convivente.

Art. 6 - Controllo dei requisiti

Coloro che verranno collocati utilmente in graduatoria dovranno far pervenire, su richiesta e nei termini stabiliti, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dal bando.

Art. 7 – Norma transitoria per il bando 2004

Al bando 2004 potranno partecipare anche coloro che hanno assunto un mutuo fondiario successivamente alla data del 14/10/2001.

ALLEGATO A)

AL REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI TRIENNALI PER L'ABBATTIMENTO DELL'ONERE DI CONTRAZIONE DI MUTUI FONDIARI PER L'ACQUISTO DELLA 1^ CASA

PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

- Ai residenti ed agli ex-residenti nel Comune di Gussago verrà assegnato un punteggio in base al numero degli anni di residenza secondo la seguente tabella:

a) anni di residenza in Gussago:

• inferiore ad un anno	punti	1
• pari o superiore ad un anno	punti	2
• pari o superiore a due anni	punti	3
• pari o superiore a tre anni	punti	4
• pari o superiore a quattro anni	punti	5
• pari o superiore a cinque anni	punti	6
• pari o superiore a sei anni	punti	7
• pari o superiore a sette anni	punti	8
• pari o superiore a otto anni	punti	9
• da nove anni in poi	punti	10

b) agli equiparati per parentela punti 5

- Il punteggio derivante dal reddito verrà assegnato secondo le seguenti fasce:

• non superiore ad Euro 30.000,00	punti	10
• oltre Euro 30.000,00	punti	5

Al fine del requisito del reddito si considera quale reddito annuo complessivo la somma dei redditi ai fini fiscali dei componenti il nucleo familiare escluso quello dei soli figli maggiorenni, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di pubblicazione del bando, al lordo delle imposte. Per i nubendi ed i conviventi il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti dai due soggetti e dagli eventuali figli minorenni. Oltre all'imponibile fiscale nel reddito annuo complessivo sono computati gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione. Per il nucleo familiare con componenti disabili o handicappati, si escludono dal computo i sussidi e/o assegni a carattere assistenziale, alimentare o con funzioni risarcitorie percepiti.

- Alle coppie richiedenti nel cui nucleo familiare vi sia presenza di figli, naturali o meno, verrà attribuito il seguente punteggio:

• nucleo familiare con un figlio	punti	3
• per ogni ulteriore figlio	punti	2

Il figlio concepito si considera come a figlio a carico.

- Alle coppie coniugate oppure ai nubendi verrà attribuito un punteggio secondo la tabella seguente:

• Coniugati fino a tre anni di matrimonio e nubendi	punti	15
• Coniugati da tre anni e un giorno e fino a cinque anni	punti	12
• Coniugati da cinque anni e un giorno e fino a sette anni	punti	9
• Coniugati da sette anni e un giorno in poi	punti	6

I nubendi devono avere contratto matrimonio prima della data di erogazione della 1^ rata del contributo e comunque entro 15 mesi dalla pubblicazione della graduatoria.

ALLEGATO B)
AL REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI TRIENNALI PER
L'ABBATTIMENTO DELL'ONERE DI CONTRAZIONE DI MUTUI FONDIARI
PER L'ACQUISTO DELLA 1^ CASA

PRECEDENZA A PARITA' DI PUNTEGGIO

A parità di punteggio avranno la precedenza i nuclei famigliari:

- 1) con maggior numero di figli minorenni;
- 2) al cui interno ci sia un portatore di handicap;
- 3) con la minore età complessiva dei coniugi.
- 4) dal sorteggio effettuato e verbalizzato dalla Commissione medesima.